



Comune di Breganze

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. **33** del **29/07/2019**

Sessione: **ordinaria**

Convocazione: **PRIMA**

Seduta: **PUBBLICA**

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' IN HOUSE ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. E DELLA CONVENZIONE DI DIRITTO PUBBLICO TRA GLI ENTI LOCALI SOCI.

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di LUGLIO alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito n. 11060 del 22.07.2019 fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza dell' Avv. Piera CAMPANA nella sua qualità di **Sindaco**. Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Tedeschi dott.ssa Caterina**.

Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i seguenti consiglieri:

Stevan Enrico (M)

Poli Devis (M)

Faresin Maria Teresa (m)

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
CAMPANA Piera	X		
BRIAN Anna	X		
PIGATO Chiara	X		
CRIVELLARO Francesco	X		
PRAVATO Amerita	X		
STEVAN Enrico	X		
POLI Devis	X		
VICENTINI Paolo	X		
NICHELE Flavio	X		
XAUSA Manuel		X	
COVOLO Silvia	X		
FARESIN Maria Teresa	X		
FARESIN Daniele			X

Presenti: 11 Assenti: 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraccitato.

Con la partecipazione degli Assessori esterni Silvestri Sebastiano, Francesca Poncato, Francesco Faresin, Cinzia Parise.

Assessori Esterni	Presenti	Assenti
SILVESTRI Sebastiano	X	
PONCATO Francesca	X	
FARESIN Francesco		X
PARISE Cinzia	X	

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' IN HOUSE ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. E DELLA CONVENZIONE DI DIRITTO PUBBLICO TRA GLI ENTI LOCALI SOCI.

Il Sindaco Presidente Avv. Campana Piera relaziona e comunica che la società partecipata AVA ha proposto agli Enti soci di approvare alcune modifiche dello Statuto, al fine di adeguarlo alle disposizioni del Testo unico sulle società partecipate - D. Lgs. n. 175/2016. In particolare, le modifiche riguardano:

- la previsione che AVA svolga prevalentemente attività a favore dei soci
- la possibilità che AVA sia amministrata da un Amministratore unico e, quindi, è prevista la denominazione "Organo di amministrazione" che include il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore unico, in quanto la normativa richiede la figura dell'Amministratore unico
- disciplina del controllo analogo
- possibilità di conferire ad un socio soltanto una delega.

Aperta la discussione, partecipano i seguenti Componenti Consiliari, di cui si riportano i punti principali degli interventi, a' sensi dell'art. 41, lettera k) del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, dando atto che la verbalizzazione integrale è registrata in atti.

Consigliere Comunale Covolo Silvia chiede informazioni sull'art. 6.

Sindaco risponde e cita operazioni di fusione di società, è fallita quella con la società Agno Chiampo che aveva posto delle condizioni inaccettabili, mentre altre trattative sono in corso.

Consigliere Comunale Crivellaro Francesco chiede informazioni sulla volontà dei soci di avere come organo di amministrazione un Amministratore unico.

Sindaco risponde che attualmente c'è il C.d.A. e non crede che possa essere scelta a breve la soluzione dell'organo unico.

Consigliere Comunale Crivellaro Francesco dichiara di sostenere il C.d.A. e non l'Amministratore unico.

Sindaco legge il dispositivo e sottopone a votazione la proposta.

Con la seguente votazione resa in modo palese:

Presenti n. 11 Votanti n. 9
Favorevoli n. 9
Contrari: n. //
Astenuti n. 2 (Covolo Silvia e Faresin Maria Teresa)

Con n. 9 voti favorevoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- questo Comune è socio nella Alto Vicentino Ambiente – AVA s.r.l., Società di cui detiene una percentuale pari al 4,15% del capitale sociale;
- gli altri soci nella AVA s.r.l. sono gli Enti locali di seguito elencati:
 - Comune di ARSIERO
 - Comune di CALTRANO
 - Comune di CALVENE
 - Comune di CARRE'
 - Comune di CHIUPPANO
 - Comune di COGOLLO DEL CENGIO
 - Comune di FARA VICENTINO
 - Comune di LAGHI
 - Comune di LASTEBASSE
 - Comune di LUGO DI VICENZA
 - Comune di MALO
 - Comune di MARANO VICENTINO
 - Comune di MONTE DI MALO
 - Comune di PEDEMONTE
 - Comune di PIOVENE ROCCHETTE
 - Comune di POSINA
 - Comune di SALCEDO
 - Comune di SANTORSO
 - Comune di SAN VITO DI LEGUZZANO
 - Comune di SARCEDO
 - Comune di SCHIO
 - Comune di THIENE
 - Comune di TONEZZA DEL CIMONE
 - Comune di TORREBELVICINO
 - Comune di VALDASTICO
 - Comune di VALLI DEL PASUBIO
 - Comune di VELO D'ASTICO
 - Comune di VILLAVERLA
 - Comune di ZANE'
 - Comune di ZUGLIANO
 - Unione Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni";
- il vigente Statuto della AVA s.r.l. è stato approvato, preventivamente alla necessaria delibera dell'Assemblea societaria, dai Consigli degli Enti locali soci e in particolare da questo Comune con delibere del Consiglio Comunale n. 25 del 10.06.2008;
- gli Enti locali soci nella AVA s.r.l. hanno inoltre sottoscritto apposita Convenzione di diritto pubblico ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e poi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 al fine della gestione unitaria e coordinata, a mezzo della AVA s.r.l., dei servizi pubblici indicati nello statuto societario. Anche la Convenzione di diritto pubblico e le sue modifiche sono state approvate da questo Comune, con la medesima delibera di Consiglio Comunale sopra citata;
- lo Statuto della AVA s.r.l. e la Convenzione di diritto pubblico hanno sempre conformato la AVA s.r.l. quale società in house providing, ai sensi del diritto interno e del diritto dell'Unione europea;
- nel più recente periodo nella materia delle persone giuridiche in house e, più in generale, delle società a controllo pubblico, sono intervenute nuove norme e/o disposizioni che rendono opportuno l'aggiornamento dello Statuto della AVA s.r.l. e della Convenzione intercomunale tra gli Enti locali soci. Si tratta in particolare delle direttive 2014/23/UE (in materia di concessioni), 2014/24/UE (in materia di appalti pubblici), del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), del d.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubbliche), delle Linee Guida dell'ANAC n. 7 in attuazione dell'art. 192, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;
- con deliberazione dell'Assemblea dei Soci di AVA del 30 ottobre 2018, gli Enti locali soci hanno incaricato il consiglio di amministrazione della AVA s.r.l. di predisporre gli aggiornamenti allo Statuto di AVA s.r.l. nei sensi di cui sopra, dopo aver verificato la possibilità di aggregazione tra AVA s.r.l. e la società in house Agno Chiampo Ambiente s.r.l.. In caso di aggregazione, l'aggiornamento avrebbe infatti riguardato la Società rinveniente dalla predetta aggregazione;

- non essendo andata a buon fine la citata operazione di aggregazione, con deliberazione del 7 maggio 2019, i legali rappresentanti degli Enti locali soci hanno condiviso, nell'Assemblea di AVA s.r.l., l'aggiornamento dello Statuto della Società predisposto dal consiglio di amministrazione di AVA e il conseguente aggiornamento della Convenzione di diritto pubblico, con il formale recepimento nello Statuto e nella Convenzione delle sopravvenute disposizioni in materia di società in house e di società a controllo pubblico, impegnandosi a sottoporre e far approvare i predetti aggiornamenti dello Statuto e della Convenzione ai rispettivi Consigli entro il 30 settembre 2019;
- gli aggiornamenti allo Statuto della AVA s.r.l. e alla Convenzione di diritto pubblico sono allegati alla presente deliberazione a costituire parte integrante e sostanziale, rispettivamente sub lett. "A" e sub lett. "B". In particolare, fermo quanto più dettagliatamente evidenziato negli allegati "A" nonché "B", nello Statuto di AVA s.r.l. e nella Convenzione di diritto pubblico:
 - I. viene precisato che AVA s.r.l. svolge servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti soci, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 (aggiornamenti agli artt. 1, comma 2 e 3, comma 1 dello Statuto nonché all'art. 2, comma 2 della Convenzione di diritto pubblico);
 - II. vengono aggiornati i richiami alla disciplina delle società in house, con il richiamo all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e all'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 o più sinteticamente facendo riferimento all'ordinamento in materia di modello *in house providing* (per quanto riguarda lo statuto: artt. 1, comma 2; art. 3, comma 1-bis, 2 e 4; art. 5, comma 4; art. 12, comma 1; per quanto riguarda la Convenzione di diritto pubblico: art. 2, commi 2-bis, 3 e 5; art. 4, comma 1);
 - III. vengono aggiornate le disposizioni della Convenzione di diritto pubblico e dello Statuto che consentono agli Enti soci l'esercizio del controllo analogo. Così:
 - lo Statuto (art. 6, commi 6 e 8, in relazione all'art. 5, comma 4 e all'art. 7, comma 5 aggiornati) stabilisce che non è legittimato all'esercizio dei diritti sociali chi acquisisca tali diritti in difformità dalle previsioni dell'art. 6 dello Statuto medesimo e comunque in violazione della previsione del capitale interamente pubblico, fermo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016;
 - nello Statuto di AVA le competenze dell'Assemblea societaria, sede dell'esercizio del controllo analogo congiunto, vengono aggiornate ai fini di un ancora più incisivo controllo ex ante, contestuale ed ex post (si vedano gli aggiornamenti all'art. 12, comma 2, lett. a, b, d, n nonché l'introduzione del comma 2-bis e ancora l'aggiornamento agli artt. 18, comma 5 e 26, comma 1). I richiamati aggiornamenti allo Statuto di AVA trovano riscontro nell'aggiornamento dell'art. 6, comma 5 della Convenzione di diritto pubblico che viene allineato allo Statuto aggiornato;
 - viene coordinato il controllo analogo congiunto esercitato tramite l'Assemblea di AVA s.r.l. con la previsione del controllo diretto dei soci (aggiornamento all'art. 23, comma 1 dello Statuto) e, sul punto, viene uniformato il disposto dello Statuto e quello della Convenzione di diritto pubblico (art. 7, comma 3 della Convenzione) e viene stabilita la facoltà di recesso dalla Società qualora l'Ente locale revochi in via definitiva gli affidamenti alla società, nei casi stabiliti dal contratto di servizio (art. 24, comma 2 dello Statuto aggiornato);
 - viene stabilito che l'elezione dell'Organo amministrativo avviene nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 (art. 14, comma 3 dello statuto), trattandosi di previsione che concorre a formalizzare il controllo analogo congiunto;
 - viene precisato che gli organi sociali si riuniscono nel territorio degli Enti soci (aggiornamento all'art. 9, comma 3 e all'art. 16, comma 1 dello Statuto) e che la medesima persona non può ricevere più di una delega (aggiornamento all'art. 11, comma 2 dello Statuto);
 - IV. vengono aggiornate le disposizioni della Convenzione di diritto pubblico e dello Statuto che disciplinano il requisito della c.d. attività prevalente: l'art. 3, commi 5 e 6 dello Statuto di AVA e l'art. 2, commi 6 e 7 della Convenzione vengono aggiornati nel senso che: «Oltre l'ottanta per cento del fatturato dalla Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti locali soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. // 6. Nella produzione ulteriore di cui al comma precedente rientrano le attività anche di servizio pubblico svolte presso Enti locali non soci e presso enti e/o soggetti privati». Vengono corrispondentemente aggiornati l'art. 6, comma 5, punto ii) della Convenzione nonché l'art. 2, comma 1 dello Statuto, quest'ultimo con il richiamo all'art. 4, comma 4 del d.lgs. n. 175/2016, in forza del quale, salvo quanto previsto dall'art. 16, le società in house operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;
 - V. vengono espressamente recepite le norme in tema di società a controllo pubblico di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016. Pertanto:

- viene stabilito il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge (aggiornamento all'art. 8 dello Statuto);
 - l'art. 13, comma 1 dello Statuto viene aggiornato prevedendo che la Società è amministrata, in alternativa, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, sulla base di apposita delibera dell'Assemblea motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi;
 - il richiamo al Consiglio di amministrazione, già contenuto in varie disposizioni dello Statuto di AVA e della Convenzione di diritto pubblico, viene aggiornato con il richiamo più generale all'Organo amministrativo e il richiamo al Presidente del Consiglio di amministrazione, parimenti già contenuto in varie disposizioni dello Statuto e della Convenzione di diritto pubblico, viene aggiornato con il richiamo all'Amministratore Unico. Le previsioni specificamente riferite al Consiglio di amministrazione (ad esempio l'art. 16 dello Statuto) vengono mantenute con la precisazione che esse si applicano quando l'Assemblea opta per l'organo amministrativo collegiale;
 - la nomina del Vice Presidente è consentita esclusivamente al fine di individuare il sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; viene prevista la delega di funzioni a un solo amministratore; viene formalizzato il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali (aggiornamento all'art. 13 dello statuto);
 - viene formalizzato che nella nomina dell'Organo amministrativo e del Collegio sindacale si osservano le disposizioni in materia di equilibrio di genere specificamente applicabili e che i componenti dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dall'ordinamento (aggiornamenti agli artt. 14 e 22 dello Statuto);
- VI. viene formalizzata la disposizione secondo cui la Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture secondo le norme e i principi specificamente applicabili (art. 3, comma 7 dello Statuto e art. 2, comma 8 della Convenzione di diritto pubblico aggiornati);
- VII. viene recepita la clausola generale di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016 e pertanto aggiornato l'art. 28 dello Statuto nel senso dell'applicazione delle norme sulle società contenute nel Codice Civile e le norme generali di diritto privato, in quanto non derogate dalle norme speciali sulle società a partecipazione pubblica. Di conseguenza sono state aggiornate le disposizioni dello Statuto che facevano riferimento al libro soci non più esistente richiamando invece le risultanze del registro delle imprese (art. 2, comma 3; art. 6, comma 3; art. 11, comma 1); si è indicata la posta elettronica certificata quale mezzo di comunicazione tra soci e Società equivalente alla posta raccomandata (art. 10, comma 1); si è conformata al Codice Civile la durata in carica degli amministratori (art. 14, comma 1), ferma l'applicazione dell'art. 11, comma 15 del d.lgs. n. 175/2016; si è precisato che il controllo contabile è affidato al Collegio sindacale o a un revisore ai sensi di legge (art. 22, comma 6); si è precisato che le cause di scioglimento sono quelle stabilite per legge (art. 3, comma 2 della Convenzione);
- VIII. sono state introdotte disposizioni di mero chiarimento di quanto già previsto dallo Statuto (ad esempio: aggiornamento all'art. 2, comma 2 ultimo periodo; all'art. 12, commi 3 e 5; all'art. 13, comma 3; all'art. 22, commi 4 e 5 dello Statuto; all'art. 6, comma 6 e all'art. 9, comma 1 della Convenzione);

Dato atto che:

- gli aggiornamenti allo Statuto di AVA s.r.l. e alla Convenzione di diritto pubblico, sopra richiamati in sintesi e dettagliati negli Allegati sub lett. "A" e sub lett. "B" al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, implementano la piena conformità, già esistente, di AVA s.r.l. rispetto al modello in house providing di cui agli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016 e 16 del d.lgs. n. 175/2016 e al modello della società a controllo pubblico di cui al predetto d.lgs. n. 175/2016;
- con la presente deliberazione si aggiornano le disposizioni dello Statuto della AVA s.r.l. e della Convenzione di diritto pubblico tra gli Enti locali soci rispetto alla normativa sopravvenuta, senza disporre alcun nuovo affidamento di servizio pubblico in favore della Società, che quindi prosegue nelle gestioni sulla base degli affidamenti già in essere, e senza deliberare alcuna nuova acquisizione di partecipazione societaria;

Visti:

- il vigente Statuto della AVA s.r.l.;
- la vigente Convenzione di diritto pubblico tra gli Enti locali soci in AVA s.r.l.;
- gli aggiornamenti allo Statuto della AVA s.r.l. allegati al presente atto alla lett. "A" a costituirne parte integrante e sostanziale;
- gli aggiornamenti alla Convenzione di diritto pubblico allegati al presente atto alla lett. "B" a costituirne parte integrante e sostanziale;
- gli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016;

- il d.lgs. n. 175/2016;
- il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti in data 20.07.2019 verb. 15, espresso in relazione al disposto di cui all'art. 239, lett. b), punto 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare e fare propri gli aggiornamenti allo Statuto della AVA s.r.l. allegati al presente atto alla lett. "A" a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare e fare propri gli aggiornamenti alla Convenzione di diritto pubblico allegati al presente atto alla lett. "B" a costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che gli aggiornamenti allo Statuto di AVA s.r.l. e alla Convenzione di diritto pubblico implementano la piena conformità, già esistente, di AVA s.r.l. rispetto al modello in house providing di cui agli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016 e 16 del d.lgs. n. 175/2016 e al modello della società a controllo pubblico di cui al predetto d.lgs. n. 175/2016;
5. di incaricare i competenti organi e uffici di questa Amministrazione di porre essere tutto quanto necessario all'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione della Convenzione di diritto pubblico aggiornata come da Allegato "B" alla presente deliberazione nonché la partecipazione all'assemblea di AVA s.r.l. al fine dell'approvazione dello Statuto societario aggiornato come da Allegato "A" alla presente deliberazione;
6. di precisare che, in sede di sottoscrizione della Convenzione e di deliberazione dello Statuto aggiornati potranno venire apportate unicamente modifiche e/o integrazioni non sostanziali, qualora strettamente necessarie per legge;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 c.4 del D. Lgs. n. 267/2000, per consentire alla Società di convocare la relativa assemblea straordinaria con tempestività, con la seguente separata votazione espressa in modo palese:

Presenti n. 11
Favorevoli n. 11
Contrari: n. //
Astenuiti n. //

Ad unanimità.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Breganze, lì 16/07/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4 LAVORI PUBBLICI
INFRASTRUTTURE ECOLOGIA
F.TO DOTT. MINO POLGA
(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Breganze, lì 16/07/2019

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
F.TO DOTT.SSA NATALINA NICOLLI
(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Avv. Piera CAMPANA in qualità di Sindaco
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 06/08/2019 al giorno 20/08/2019.

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diviene ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. N. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Breganze, lì 06/08/2019

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Breganze, lì 06/08/2019

AREA N.1
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
SOCIO-CULTURALE E SCOLASTICA
DEMOGRAFICA ED ELETTORALE
istruttore amministrativo
Valentina Rossato